



COMUNE DI GALLICANO
UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO
IN SEDE FISSA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 6 del 29 aprile 2008



INDICE

Capo I - Disposizioni generali.....	0
Articolo 1 – Finalità.....	0
Capo II - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale	0
Articolo 1 - Requisiti generali.....	0
Articolo 2 - Requisiti professionali	0
Articolo 3 - Settori merceologici di attività.....	0
Articolo 4 - Tipologie commerciali	0
Articolo 5 – Superficie di vendita	0
Capo III - Norme per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei negozi di vicinato delle medie strutture	0
Articolo 1 - Gli esercizi di vicinato.....	0
Articolo 2 - Le medie strutture di vendita.....	0
Articolo 3 - Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita	0
Articolo 4 - Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione alle medie strutture di vendita.....	0
Articolo 5 - Empori polifunzionali (solo per comuni con pop. Inferiore a 3000 ab.).....	0
Articolo 6 - Le grandi strutture di vendita.....	0
Articolo 7 - Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci.....	0
Articolo 8 - Centro commerciale	0
Capo IV - Forme speciali di commercio al dettaglio	0
Articolo 1 - Norme generali.....	0
Articolo 2 - Spacci interni.....	0
Articolo 3 - Apparecchi automatici.....	0
Articolo 4 - Vendita all'ingrosso	0
Articolo 5 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	0
Articolo 6 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.....	0
Articolo 7 - Subingresso, reintestazione e cessazione	0
Capo V – Regole per la vendita	0
Articolo 1 - Orari di vendita.....	0
Capo VI - Vendite straordinarie	0
Articolo 1 - Aspetti generali	0
Articolo 2 - Vendite di liquidazione	0
Articolo 3 - Vendite di fine stagione.....	0
Articolo 4 - Vendite promozionali.....	0



Capo I- Disposizioni generali

Articolo 1– Finalità

Il presente regolamento comunale persegue le finalità della legge regionale del 7 febbraio 2005, n. 28 garantendo:

1. l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva della rete di vendita composta dai negozi di vicinato.
2. il pluralismo e l'equilibrio tra i negozi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
3. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci e la tutela dei consumatori.
4. il consolidamento della rete di vendita dei negozi di prossimità. A tal fine l'Amministrazione Comunale può definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai luoghi del commercio, le vie, le piazze, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo. In tal senso particolare attenzione sarà riservata al centro storico del capoluogo e alle zone di pregio turistico e ambientale delle frazioni.

Capo II- Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

Articolo 1- Requisiti generali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) *coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5 della l. 14 maggio 2005, n80).*
 - b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo



- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n.128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
2. L'accertamento delle condizioni sopradette è effettuato sulla base delle norme vigenti.

Articolo 2- Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
 - b) *essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell'alimentazione o della somministrazione*
 - c) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato



- addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata alla iscrizione all'Inps;
- d) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11/06/1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, secondo comma, del decreto ministeriale 04/08/1988, n. 375.
2. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al quinto comma è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altre persona specificamente preposta all'attività commerciale.

Articolo 3- Settori merceologici di attività

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

- a) vendita di prodotti alimentari;
- b) vendita di prodotti non alimentari.

Articolo 4- Tipologie commerciali

Le tipologie commerciali, in termini di classi dimensionali, disciplinate dal presente regolamento in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale del 7 febbraio 2005 sono:

- a) *esercizi di vicinato*: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati.
- b) *medie strutture di vendita*: cioè gli esercizi aventi superficie superiore a 150 metri quadrati fino a 1.500 mq.
- 1) *grandi strutture di vendita*: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita. Le grandi strutture si ripartiscono come segue:
 - di tipologia "A", gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq.
 - di tipologia "B", gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.;
 - di tipologia "C", gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.
- 2) Per *aree commerciali integrate* si intendono le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. A tali aree, ai fini del presente regolamento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste per le grandi strutture di vendita definite dal presente articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate.



- 3) Per *centro commerciale* si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

Articolo 5– Superficie di vendita

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi del com. 1 lett. c della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.

Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti.

Capo III- Norme per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei negozi di vicinato delle medie strutture

Articolo 1- Gli esercizi di vicinato

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di inizio di attività, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia.
- 2) L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.
- 3) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Non è consentito il servizio assistito di somministrazione.
- 4) Nella denuncia di inizio attività di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) l'oggetto della denuncia;
 - c) il possesso degli standard relativi al parcheggio per la sosta di relazione;
 - d) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - e) il settore o i settori merceologici;



- f) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle sulle destinazioni d'uso.

Articolo 2- Le medie strutture di vendita

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione o la variazione del settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune previa presentazione di una domanda.
- 2) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, ed accompagnata dal progetto di sistemazione dell'area che ne evidenzia l'assetto infrastrutturale (strade, parcheggi e verde), dovrà risultare conforme alle previsioni urbanistiche e dovrà dimostrare il rispetto del Regolamento Edilizio, delle norme igienico-sanitarie, quelle sulle destinazioni d'uso e quelle del presente regolamento.
- 3) La domanda dovrà contenere:
 - estratto del Prg vigente e della cartografia di base con indicazione dell'ubicazione dell'esercizio commerciale;
 - planimetria quotata in scala adeguata (1:100 e 1:200) con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una complessiva di unione;
 - planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio, il loro dimensionamento e le loro caratteristiche, il sistema dei raccordi viari;
 - relazione contenente la descrizione dell'intervento proposto, il settore o settori merceologici trattati, l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali dell'intervento proposto.
- 4) Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa e regolare, considerati comunque i tempi di interruzione del procedimento per richieste di integrazioni da parte degli enti coinvolti nel procedimento, il responsabile del procedimento dello Sportello Unico del Comune provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza con rilascio dell'autorizzazione amministrativa congiuntamente ad eventuali autorizzazioni edilizie, o il motivato diniego al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3- Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita

- 1) L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita è dovuta qualora lo stesso avvenga a seguito di accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei parametri urbanistici di cui al Capo III.



- 2) La superficie ampliata non deve superare la somma degli esercizi accorpate, per la parte di superficie di vendita autorizzata per le ex tabelle merceologiche I, Ia, II, VI, VIII e IX.
- 3) Le superfici accorpate vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare in relazione al contenuto delle originarie tabelle e, in caso di esercizi misti per i quali non sia possibile identificare esattamente il dimensionamento di ciascun settore, il riparto tra settori merceologici viene stabilito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

Articolo 4- Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione alle medie strutture di vendita

- 1) Il comune definisce le condizioni di concorrenza tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita.
- 2) Nel caso di determinino le condizioni di concorrenza tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita si applicano in ordine di priorità decrescente, i seguenti criteri:
 - ampliamento di esercizi già esistenti e operanti da almeno tre anni;
 - iniziative di operatori commerciali associati;
 - concentrazione di preesistenti esercizi già esistenti e operanti da almeno tre anni e impegno di reimpiego del personale dipendente;
 - quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
 - numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
 - numero totale di occupati in rapporto alla superficie di vendita richiesta;
 - impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

Articolo 5- Empori polifunzionali (solo per comuni con pop. Inferiore a 3000 ab.)

Nelle aree montane e negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

Articolo 6- Le grandi strutture di vendita



- 1) L'apertura, l'estensione o la variazione del settore merceologico, il trasferimento e/o l'ampliamento di una grande struttura di vendita è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia.
- 2) Decorsi i tempi previsti dalla sopra citata normativa, il responsabile del procedimento dello Sportello Unico del Comune provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza con rilascio dell'autorizzazione amministrativa congiuntamente ad eventuali autorizzazioni edilizie, o il motivato diniego al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 7- Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci

Gli esercizi commerciali di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e gli empori polifunzionali, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all'azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.

Articolo 8- Centro commerciale

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
- 2) La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
- 3) Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- 4) Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla denuncia di inizio di attività.
- 5) L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
- 6) Il comune può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale.

Capo IV - Forme speciali di commercio al dettaglio



Articolo 1- Norme generali

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a denuncia di inizio attività al comune e può essere iniziato dalla data di ricevimento della denuncia.

Articolo 2- Spacci interni

- 1) L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Articolo 3- Apparecchi automatici

1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica Articolo 1.
2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
3. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 4- Vendita all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;



- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami

Articolo 5- Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 1. è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Articolo 6- Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 1 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
 - b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
 - c) la firma del responsabile dell'impresa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Articolo 7- Subingresso, reintestazione e cessazione

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al comune.
2. Il titolare dell'autorizzazione che intende cessare l'attività, senza dar luogo a trasferimenti ad altri soggetti o in altre sedi, è tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al comune.
3. La mancata comunicazione di cessazione nei termini prescritti comporta l'applicazione delle sanzioni previste per legge.



Capo V– Regole per la vendita

Articolo 1- Orari di vendita

Le attività annesse alla vendita come gli orari di apertura, la pubblicità e l'esposizione dei prezzi, il decoro e la pulizia degli esercizi, ecc., sono disciplinate dall'ordinanza sindacale n. 14 del 01.12.2003.

Capo VI- Vendite straordinarie

Articolo 1- Aspetti generali

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite nelle quali l'esercente offre a condizioni favorevoli, reali ed effettive, l'acquisto dei propri prodotti.
2. In tutti i tipi di vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato.
3. Durante le vendite straordinarie è possibile vendere solo merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto riguarda le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci in vendita devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
4. Le vendite straordinarie devono eventualmente essere pubblicizzate dichiarando gli estremi delle previste comunicazioni e l'indicazione della durata del periodo di vendita.

Articolo 2- Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di esitare in breve tempo tutte le merci a seguito di cessazione dell'attività, trasferimento in altro locale, cessione dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere fatte in qualunque momento dell'anno.
2. Le vendite di liquidazione relative a cessione o cessazione dell'attività commerciale possono aver durata non superiore a 8 settimane; quelle che riguardano trasformazione o rinnovo locali e trasferimento dell'azienda in altro locale non possono superare 4 settimane.
3. Durante le vendite di cui al presente articolo è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di



- rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. Per poter effettuare vendite di liquidazione occorre inviare al comune una comunicazione, almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita, corredata da una dichiarazione completa di:
 - comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia dell'autorizzazione amministrativa se il motivo della vendita è la cessazione dell'attività commerciale;
 - sottoscrizione di atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata se il motivo della vendita è la cessione dell'azienda;
 - comunicazione o autorizzazione al trasferimento se il motivo della vendita è il trasferimento dell'azienda in altro locale;
 - denuncia di inizio attività, concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili o comunicazione del rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi se il motivo della vendita è la trasformazione o il rinnovo dei locali.
 5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
 6. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Articolo 3- Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione relative a prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Questo genere di vendita deve essere presentato al pubblico come tale e può essere effettuata solo dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 di settembre.
2. Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.

Articolo 4- Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono



essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al comune.